

Richiesta chiarimenti art. 26, comma 5, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dalla legge n. 47/2017.

Ministero dell'interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Parere n. prot. 6425 del 21 agosto 2017

Si fa riferimento al quesito, pervenuto via PEC in data 13/07/2017, con il quale si chiede il parere di questa Commissione in merito ai poteri del responsabile della struttura di accoglienza in relazione al procedimento di protezione internazionale del minore non accompagnato, laddove il tutore non sia stato ancora nominato.

In particolare, si chiede se al responsabile della struttura sia consentito solamente confermare la domanda di protezione internazionale ovvero, in senso più ampio, svolgere tutte le funzioni del tutore nell'ulteriore corso del procedimento di protezione, come- ad esempio - presenziare al colloquio in commissione.

Al riguardo si rappresenta che l'art. 26, comma 5, D.lgs. n. 25/2008, come modificato dalla Legge n. 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) stabilisce che "Quando la domanda di protezione internazionale è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore (...). Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore".

Di seguito, la disposizione prevede che il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 184/1983, qualora il tutore non sia stato ancora nominato, prende immediato contatto con il minore e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento.

Il legislatore del 2017, attraverso l'introduzione del riferimento al responsabile della struttura di accoglienza, ha voluto trovare una soluzione volta a evitare che la procedura di esame della domanda di protezione internazionale possa essere rallentata, a tutto svantaggio del minore stesso, nell'attesa che il tutore venga nominato.

Ciò, tuttavia, non implica che tutti gli atti del procedimento possano essere demandati al responsabile della struttura, considerato che rimane essenziale, ai fini di una adeguata tutela del minore, che quest'ultimo venga rappresentato e assistito da un tutore.

Sulla base delle suesposte considerazioni, e in ragione della particolare attenzione alla tutela dei minori, si ritiene che, ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.lgs. n. 25/2008, come modificato dalla Legge n. 47/2017, al responsabile della struttura di accoglienza sia consentito, laddove il tutore non sia stato ancora nominato, solamente confermare la volontà del minore all'ulteriore corso della

domanda di protezione internazionale, restando in capo al tutore la rappresentanza dello stesso in tutte le successive fasi della procedura.

p. Il Presidente

il viceprefetto
(Tavassi)